

Controllo giurisdizionale degli atti dell'EPPO – Quiz

D1. Gli atti procedurali dell'EPPO che producono effetti giuridici nei confronti di terzi sono oggetti al controllo di:

- a) la Corte di giustizia
- b) gli organi giurisdizionali nazionali
- c) la camera permanente

D2. I requisiti e le procedure di controllo degli atti dell'EPPO sono governati:

- a) dal regolamento EPPO
- b) dal diritto europeo sulla giurisdizione della Corte di giustizia
- c) dal diritto nazionale

D3. La mancata adozione da parte dell'EPPO di atti procedurali che producono effetti giuridici nei confronti di terzi e la cui adozione era obbligatoria ai sensi del regolamento è soggetta al controllo di:

- a) gli organi giurisdizionali nazionali a norma del diritto nazionale
- b) non è soggetta a controllo
- c) la Corte di giustizia

D4. Gli atti procedurali relativi alla scelta dello Stato membro i cui organi giurisdizionali saranno competenti a procedere, in base ai criteri stipulati nel regolamento, sono destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi e pertanto sono soggetti al controllo giurisdizionale di:

- a) gli organi giurisdizionali nazionali, al più tardi nella fase processuale
- b) la Corte di giustizia, perché possono coinvolgere le giurisdizioni di più Stati EPPO
- c) non sono soggetti a controllo giurisdizionale in quanto in regolamento EPPO non dispone in tal senso

D5. Laddove il diritto nazionale preveda il controllo giurisdizionale degli atti procedurali che non sono destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi:

- a) non sono soggetti a controllo qualora adottati dall'EPPO perché solo gli atti dell'EPPO che producono effetti giuridici nei confronti di terzi sono soggetti a controllo
- b) sono soggetti a controllo qualora adottati dall'EPPO, ma solo se producono effetti su questioni particolari
- c) il regolamento EPPO non dovrebbe essere inteso come pregiudizievole riguardo a tali disposizioni, pertanto anche gli atti dell'EPPO devono essere soggetti allo stesso regime

D6. Nel verificare la legittimità di tali atti, gli organi giurisdizionali nazionali possono basarsi:

- a) unicamente sul diritto nazionale
- b) sul diritto UE
- c) sul diritto UE, incluso il regolamento EPPO, e anche a norma del diritto nazionale

D7. Qualora gli organi giurisdizionali nazionali nutrano dubbi sulla validità dell'EPPO rispetto al diritto dell'Unione:

- a) è opportuno che sottopongano sempre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia
- b) possono chiedere all'EPPO di chiarire la questione
- a) possono sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia

D8. La decisione dell'EPPO di archiviare il caso:

- a) è soggetta a revisione dell'organo giurisdizionale nazionale
- b) è soggetta a revisione della Corte di giustizia
- c) è soggetta a revisione della Corte di giustizia solo quando il caso coinvolge più Stati EPPO

D9. L'interpretazione delle disposizioni sulla competenza dell'EPPO e del suo esercizio in caso di conflitto con le autorità nazionali:

- b) è sotto la giurisdizione della Corte di giustizia
- b) è sotto la giurisdizione del più alto organo giurisdizionale nazionale
- c) è sotto la giurisdizione del più alto organo giurisdizionale nazionale competente a risolvere controversie tra procuratori nazionali

D10. Una controversia per risarcimento di danni causato dall'EPPO:

- a)* è sotto la giurisdizione degli organi giurisdizionali dello Stato in cui si è verificato il danno
- b)* è sotto la giurisdizione della Corte di giustizia
- a)* è sotto la giurisdizione degli organi giurisdizionali dello Stato del Ped incaricato del caso

D11. Una controversia relativa a questioni connesse al personale EPPO:

- b)* è sotto la giurisdizione della Corte di giustizia
- a)* è sotto la giurisdizione degli organi giurisdizionali dello Stato in cui opera il personale in questione
- a)* è sotto la giurisdizione degli organi giurisdizionali dello Stato di cittadinanza del personale in questione

D12. La rimozione del procuratore capo europeo può essere impugnata:

- a)* dinanzi alla Commissione europea
- b)* dinanzi al Parlamento europeo
- c)* dinanzi alla Corte di giustizia

D13. Le decisioni dell'EPPO che incidono sui diritti degli interessati possono essere portate:

- a)* dinanzi al Garante europeo della protezione dei dati
- b)* dinanzi alla Corte di giustizia
- c)* dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato i cui ha avuto luogo la presunta violazione